

Nota 1/2021

REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto: Direttive in merito alla cancellazione delle società e consorzi con dichiarazione di fallimento anteriore al 16 luglio 2006

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Visti:

- la legge n. 580 del 29/12/1993 e succ. modif., e in particolare, l'articolo 8 concernente l'istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.;
- il D.P.R. n. 581 del 07/12/1995;
- l'art. 9 della L. n.40/2007 che ha introdotto la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa;
- Visto il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche integrazioni
- l'art. 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120

Dato atto che:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale", ha istituito la "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata", avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 212 del 26 settembre 2018, successivamente rettificato con provvedimento n. 228 del 16 ottobre 2018, ha nominato i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata, ai sensi della legge n. 580 del 29.12.1993 e sue modificazioni e integrazioni"
- con deliberazione n. 1 del Consiglio del 22 ottobre 2018 è avvenuto l'insediamento del Consiglio e l'elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata";



- con determinazione n. 2 del 22 ottobre 2018, successivamente ratificata con delibera della giunta camerale n.4 del 04/12/2018, il Presidente ha provveduto a nominare Conservatore del Registro delle Imprese della Basilicata la sottoscritta;

Ritenuto necessario ridefinire la procedura di cancellazione d'ufficio delle società e dei consorzi falliti prima del 16.07.2006 e con fallimento chiuso prima e dopo tale data, per i motivi di cui all'art. 118 n. 3 e 4 L.F. rivedendo ed integrando quanto già stabilito con la precedente Direttiva del conservatore della CCIAA di Potenza n. 4/2013;

Visto

- il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche integrazioni;
- in particolare, l'art. 118 del predetto Regio Decreto, il quale, tra l'altro, prevede che nei casi di chiusura del fallimento per i motivi di seguito indicati, ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal Registro delle Imprese:
- 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
- 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura,

CONSIDERATO che solo dopo la riforma del diritto fallimentare è stato espressamente previsto che il curatore chieda la cancellazione dal Registro delle Imprese per le società fallite, nei casi di chiusura di cui ai nn. 3) e 4) art. 118 della Legge Fallimentare:

DATO ATTO delle difficoltà interpretative ed operative che l'art. 118 della L. F. ha determinato nei suoi riflessi sul sistema pubblicitario del Registro Imprese, a causa della mancanza di una previsione esplicita per i casi di fallimenti dichiarati prima della riforma;

DATO ATTO che già con la direttiva soprarichiamata n.4/2013, a seguito di decreto del Giudice del Registro che, dichiarando la sua incompetenza, aveva individuato la competenza esclusiva del Conservatore R.I. per le suddette ipotesi, si era stabilito che nei casi di fallimenti di società aperti prima del 16/07/2006 e chiusi prima o dopo tale data, la cancellazione venisse disposta d'ufficio con provvedimento del Conservatore del R.I. per colmare una lacuna normativa, al fine di fornire ai soggetti che operano sul mercato un sistema di pubblicità trasparente e completo ai sensi dell'art. 2188 c.c.;

CONDIVISA l'esigenza di rimuovere dal Registro delle Imprese posizioni che non trovano più giustificazione in una situazione giuridica sostanziale;

RITENUTO necessario definire le modalità operative per lo svolgimento del procedimento di cancellazione d'ufficio delle imprese con fallimento dichiarato prima del 16/07/2006, ai sensi dell'art. 118 legge fallimentare, punti n.3 e 4, anche in relazio-



ne alla innovazione disposta dall'art. 40 del D.L. n.76/2020 convertito nella legge 120/2020;

CONSIDERATO che tutte le società potenzialmente interessate dai provvedimenti sono prive di domicilio digitale attivo iscritto nel registro imprese, cui notificare il provvedimento di cancellazione;

DATO ATTO che la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio sarà effettuata mediante pubblicazione della comunicazione stessa e dell'elenco delle imprese destinatarie, per 30 giorni consecutivi, all'Albo camerale online, nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio della Basilicata, in applicazione dell'art. 8 co. 3 della L. 241/1990;

RITENUTO opportuno assegnare il termine di 15 giorni, dopo la scadenza della pubblicazione, per l'eventuale deposito di memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione;

DATO ATTO che la notizia dell'avvio del procedimento sarà inserita sul sito internet della Camera di commercio della Basilicata, in apposita sezione denominata "Cancellazioni d'ufficio di società e consorzi con dichiarazione di fallimento anteriore al 16 luglio 2006"

DATO ATTO che anche il provvedimento finale di cancellazione, come la comunicazione di avvio del procedimento possa essere notificato mediante pubblicazione dello stesso nell'albo camerale online, per la durata di dieci giorni consecutivi, al fine di far conoscere il provvedimento e di consentire la presentazione di eventuali ricorsi al giudice del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.L. n.76/2020:

CONSIDERATO che tale modalità di comunicazione consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese, a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

VALUTATO che per le società di persone, consorzi e società di capitali, nei casi di chiusura del fallimento per i motivi 3) e 4) previsti dall'art 118 del R.D. n. 267/1942, ove il fallimento sia stato dichiarato prima del 16 luglio 2006 e risulti chiuso prima o dopo la suddetta data, sarà avviato apposito procedimento d'ufficio che, decorsi i termini sopra indicati e in assenza di controdeduzioni di parte, determinerà l'adozione del provvedimento di cancellazione d'ufficio da parte del sottoscritto Conservatore;

DATO ATTO, invece, che per le società il cui fallimento sia stato dichiarato in data successiva al 16/07/2006 si applica la legge fallimentare vigente ai sensi della quale il curatore è il soggetto obbligato (nei casi di cui all'art. 118 n.3 e 4) a presentare istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, dopo che il decreto di chiusura sia divenuto efficace, ovvero quando è decorso il termine per il reclamo. PRECISATO che per le società il cui fallimento sia stato dichiarato in data successiva al 16/07/2006 si rinvia alla Guida sulle procedure concorsuali pubblicata sul sito internet camerale nella sezione Registro Imprese- Procedure concorsuali;



Per le ragioni sopra indicate:

DISPONE

- di definire le modalità operative per la cancellazione d'ufficio delle società e dei consorzi nei casi di chiusura del fallimento per i motivi 3) e 4) previsti dall'art 118 del R.D. n. 267/1942, ove il fallimento sia stato dichiarato prima del 16 luglio 2006 e risulti chiuso prima o dopo la suddetta data, come di seguito indicate:
 - il procedimento sarà avviato mediante pubblicazione della comunicazione stessa e dell'elenco delle imprese destinatarie, per 30 giorni consecutivi, all'albo camerale online, nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio della Basilicata, in applicazione dell'art. 8 co. 3 della L. 241/1990;
 - con la comunicazione di avvio del procedimento sarà assegnato il termine di 15 giorni, dopo la scadenza della pubblicazione all'albo online, per l'eventuale deposito di memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - la notizia dell'avvio del procedimento sarà inserita sul sito internet della Camera di commercio della Basilicata, in apposita sezione denominata "Cancellazioni d'ufficio di società e consorzi con dichiarazione di fallimento anteriore al 16 luglio 2006";
 - decorsi i termini sopra indicati e, in assenza di controdeduzioni di parte, sarà adottato del provvedimento di cancellazione d'ufficio da parte del sottoscritto Conservatore del Registro delle Imprese;
 - il provvedimento di cancellazione d'ufficio sarà notificato mediante pubblicazione dello stesso nell'albo camerale online, per la durata di dieci giorni consecutivi, al fine di far conoscere il provvedimento e di consentire la presentazione di eventuali ricorsi al giudice del registro delle imprese ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.L. n.76/2020;
- 2) di diffondere il predetto orientamento presso tutti gli operatori del Registro delle Imprese affinché ne sia data puntuale applicazione;
- 3) di trasmettere, altresì, la presente nota per opportuna conoscenza agli Ordini professionali dei commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Potenza e di Matera, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Potenza e di Matera e alle Associazioni di categoria.

Potenza, 15/06/2021

Il Conservatore (Avv. Caterina Famularo)